Consiglio
Reg. (CE) 27/07/2006, n. 1198/2006
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per la pesca.
Pubblicato nella G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223.

[IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [(5)],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [(6)],

visto il parere del Comitato delle regioni [(7)],

considerando quanto segue:

(1) L'evoluzione della flotta da pesca comunitaria deve essere disciplinata in particolare conformemente alle decisioni che il Consiglio e la Commissione sono chiamati ad adottare in base al capitolo II del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca .

(2) L'obiettivo della politica comune della pesca dovrebbe essere promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

(3) L'ambito di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura, come pure alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nella misura in cui dette attività sono praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

(4) L'articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell'attività, che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.

(5) La componente di sviluppo sostenibile della politica comune della pesca e stata inclusa nel 1993 nelle norme che disciplinano i Fondi strutturali e la sua attuazione dovrebbe proseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile mediante il Fondo europeo per la pesca (di seguito "FEP").

(6) Poiché lo scopo principale del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo sostenibile della politica comune della pesca, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri in un'Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario fornendo finanziamenti pluriennali mirati alle pertinenti priorità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente

regolamento si limita a quanto e necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7) La politica comune della pesca e quindi il FEP devono comprendere le priorità della Comunità in materia di sviluppo sostenibile quali definite nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Goteborg del 15 e 16 giugno 2001.

(8) La programmazione dovrebbe garantire un coordinamento del FEP con gli altri fondi orientati allo sviluppo sostenibile e con i Fondi strutturali e gli altri fondi comunitari.

(9) L'attività del FEP e le operazioni che esso contribuisce a finanziare dovrebbero essere compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

(10) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare all'azione condotta dagli Stati membri o dovrebbe cercare di contribuire alla stessa. Per apportare un valore aggiunto significativo, e opportuno rafforzare il partenariato. Questo partenariato, nel pieno rispetto delle norme e delle prassi nazionali degli Stati membri, interessa le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché gli altri organismi appropriati, compresi quelli responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, le parti economiche e sociali e altri organismi competenti. I partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi.

(11) L'articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

(12) L'efficacia e la trasparenza delle attività del FEP esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati membri e della Comunità. Queste responsabilità dovrebbero essere specificate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e del controllo. Ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo dovrebbe spettare in primo luogo agli Stati membri.

(13) Gli articoli 2 e 3 del trattato prevedono l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.

(14) La Commissione dovrebbe stabilire, ricorrendo a procedure obiettive e trasparenti, una ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili, in particolare per quanto concerne le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza.

(15) Ai fini della programmazione gli stanziamenti disponibili nell'ambito del FEP dovrebbero essere indicizzati in maniera forfettaria.

(16) Per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie, favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private, e per tenere più adeguatamente conto della redditività delle operazioni, e opportuno diversificare le modalità di intervento del FEP e differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione del FEP, sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate.

(17) Per rafforzare il contenuto strategico della politica comune della pesca, coerentemente con le priorità comunitarie in materia di sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, gli Stati membri dovrebbero adottare, sulla scorta di un dialogo con la Commissione, un piano strategico nazionale su tutti gli aspetti rilevanti della politica comune della pesca.

(18) Per rispondere alle necessita di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero avvenire unicamente a livello di programma operativo e di assi prioritari, sospendendo il quadro comunitario di sostegno e i complementi di programmazione.

(19) E opportuno semplificare il sistema di programmazione. A tal fine le attività del FEP dovrebbero assumere la forma di un unico programma operativo per Stato membro, in conformità della sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

(20) L'adozione, da parte del Consiglio, di piani pluriennali di ricostituzione degli stock e i piani di gestione, affiancati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca nell'ambito del FEP, costituiscono una priorità assoluta.

(21) Anche il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o di un altro accordo dovrebbero tradursi nell'adozione di piani pluriennali di gestione dello sforzo di pesca, allo scopo di adeguare la flotta da pesca comunitaria alla nuova situazione.

(22) È opportuno stabilire disposizioni per adeguare lo sforzo di pesca nel contesto dell'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione, come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CÈ) n. 2371/2002.

(23) È anche opportuno stabilire disposizioni per adeguare lo sforzo di pesca nel contesto dell'adozione dei piani nazionali di disarmo, che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CÈ) n. 2371/2002.

(24) È opportuno adattare la flotta da pesca comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(25) È opportuno stabilire disposizioni per il sostegno degli investimenti a bordo, in particolare per far fronte alla necessita di ristrutturare la flotta da pesca comunitaria sostenendo i pescatori e gli armatori per la sostituzione dei motori con motori nuovi di potenza pari o inferiore.

(26) In aggiunta e opportuno prevedere disposizioni specifiche per rispondere alle specificità della piccola pesca costiera.

(27) La ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie richiede l'adozione di misure socioeconomiche di accompagnamento.

(28) È opportuno fissare le modalità di concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e agli armatori in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca.

(29) Per il settore della pesca e essenziale pervenire a un equilibrio sostenibile tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento, tenendo debitamente conto dell'impatto ambientale. È opportuno, di conseguenza, adottare misure adeguate non solo per preservare la catena alimentare, ma anche per l'acquacoltura e l'industria di trasformazione.

(30) È opportuno adottare norme dettagliate per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura, della pesca nelle acque interne e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica. A tal fine e necessario individuare un numero limitato di obiettivi prioritari di intervento e indirizzare gli aiuti strutturali all'acquacoltura, alla pesca nelle acque interne, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura verso le microimprese e le piccole e medie imprese, attribuendo priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

(31) Il FEP dovrebbe finanziare anche misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private.

(32) È necessario stabilire misure di accompagnamento per la politica comune della pesca, riducendone in particolare l'impatto socioeconomico mediante l'attuazione di strategie di sviluppo locale per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

(33) Vista la diversità delle situazioni e delle zone all'interno della Comunità, la politica per lo sviluppo delle zone di pesca dovrebbe essere parte di un approccio integrato basato su un'appropriata strategia territoriale, essere adattata alla situazione locale, essere il più possibile basata sul decentramento, dare la precedenza a operatori locali, essere basata su un approccio dal basso verso l'alto, consentire operazioni di portata ridotta e garantire una partecipazione sostanziale di attori del settore privato.

(34) Mediante l'assistenza tecnica il FEP dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi e scambi di esperienze, al fine di facilitare l'attuazione del programma operativo e di promuovere metodologie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente.

(35) L'esecuzione delle azioni del FEP da parte degli Stati membri tramite la gestione condivisa dovrebbe fornire sufficienti garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché alla buona gestione finanziaria e al suo controllo.

(36) L'efficacia e l'impatto delle attività del FEP dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione. A tal fine occorrerebbe precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione.

(37) Per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi comunitari, e opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile. Tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi.

(38) È opportuno stabilire i massimali del contributo pubblico per ciascuna operazione.

(39) È anche opportuno stabilire i massimali per il contributo del FEP in relazione alla spesa pubblica totale per asse prioritario.

(40) Per garantire un'esecuzione efficace e regolare, e opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle spese e di prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. Con riguardo alla gestione e al controllo, e necessario in particolare fissare le modalità con le quali gli Stati membri assicurano che i sistemi esistano e funzionino in maniera soddisfacente.

(41) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A tal fine e opportuno designare un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit per ciascun programma operativo e definirne le rispettive competenze. Queste dovrebbero riguardare principalmente la buona gestione finanziaria, l'organizzazione della valutazione, la certificazione delle spese, l'audit e il rispetto del diritto comunitario. È opportuno prevedere riunioni periodiche tra la Commissione e le autorità nazionali a fini di sorveglianza.

(42) È opportuno specificare che il comitato di sorveglianza e un'istanza nominata dallo Stato membro per assicurare la qualità dell'attuazione di un programma operativo.

(43) Gli indicatori e le relazioni annuali di attuazione sono essenziali ai fini della sorveglianza e dovrebbero essere definiti con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo stato di avanzamento e la qualità dell'attuazione del programma operativo.

(44) Fatti salvi i poteri attuali della Commissione in materia di controllo finanziario, e opportuno rafforzare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo campo.

(45) Le norme e le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti dovrebbero essere semplificate per assicurare un regolare flusso di cassa. Un prefinanziamento del 7% del contributo del FEP contribuirebbe ad accelerare l'attuazione del programma operativo.

(46) Oltre alla sospensione dei pagamenti nei casi di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrerebbero misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti, in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza nel funzionamento di questi sistemi, o alla Commissione di operare una trattenuta sui pagamenti, qualora lo Stato membro interessato non abbia messo in atto tutte le misure residue in un piano d'azione correttivo.

(47) Al fine di garantire la buona gestione delle risorse comunitarie, e opportuno migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese. A tale scopo e opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione le loro previsioni circa l'utilizzo delle risorse comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e a disimpegni automatici.

(48) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente il loro programma operativo con riguardo alle operazioni completate. A tal fine, e opportuno definire un inquadramento adeguato.

(49) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CÈ del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione , mediante la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione. Tuttavia, in taluni casi e a fini di efficacia, la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa decisione e quella più adeguata.

(50) È opportuno precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di preparare la nuova programmazione immediatamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che evitino un'interruzione dell'assistenza agli Stati membri in attesa dell'adozione del programma operativo a norma del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:] [8]

(5) Parere espresso il 6 luglio 2005.

(6) GU C 267 del 27.10.2005, pag. 50. Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

(7) GU C 164 del 5.7.2005, pag. 31. Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

(8) Abrogata dall'articolo 128 del regolamento (UE) n. 508/2014.